

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA  
COMUNE DI ALTAMURA**

Redatto dal I Settore  
Servizi Demografici

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

---

## **CAPO I**

### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1 Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del DPR n. 285 del 10/09/1990 (Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 30/12/2000, n. 396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministro della Salute del 01/07/2002; del Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002; del DPR 380/2001 Testo Unico sull'edilizia, del DPR n. 254 del 10/07/2003; della Legge Regione Puglia n. 21 del 30/11/2000 e delle Leggi Regionali 15/12/2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), L. 25/02/2010 n. 4 e del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 pubblicato sul BURP n. 38 supp. del 18/03/2015.

Ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2**

##### **Competenze**

1- Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio.

Il Comune ha titolarità nelle funzioni di Polizia Mortuaria con competenza in ambito di funzioni obitoriali, trasporto funebre e sepoltura, autorizzazione all'effettuazione di funzioni funebri, costruzione, gestione, manutenzione ed ampliamento dei criteri di proprietà demaniale comunale, gestione dei rapporti derivanti da sepolture private da aree date in concessione.

Rientrano nelle competenze dell'A.S.L. la tenuta dei registri delle cause di morte, funzioni dei medici necroscopi, denunce delle cause di morte, autorizzazioni alla sepoltura ed al trasporto dei feti e dei prodotti abortivi, vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri, periodo di osservazione, attestazioni prescrittive sul condizionamento dei cadaveri e sul feretro, riscontro diagnostico ed autopsie, vigilanza su esumazioni straordinarie ed estumulazioni, sul Cimitero, vigilanza sul rispetto delle norme del D.P.R. n. 285/90 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) e D.P.R. n. 254/03 (Regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari).

2- I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31 e 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda S.L.

3- In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 3** **Definizioni**

- 1- Salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- 2- Cadavere: la salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte;
- 3- Attività funebre: il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta delle seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
  - b) fornitura di bara/cassa ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
  - c) cura, composizione e vestizione di salma e di cadavere;
  - d) trasporto di salma e di cadavere;
- 4- Polizia mortuaria: le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli Enti competenti.
- 5- Ambito cimiteriale: l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i rifiuti;
- 6- Ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
  - a) il trasporto funebre per indigenti;
  - b) la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienicosanitarie;
  - c) il deposito di osservazione;
  - d) l'obitorio;
  - e) le attività di medicina necroscopica;
- 7- Feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- 8- Inumazione: la sepoltura del feretro in terra (in campo comune o in concessione);
- 9- Tumulazione: la sepoltura del feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba.
- 10- Traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune;
- 11- Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da feretro inumato;
- 12- Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- 13- Celletta ossario: il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- 14- Ossario comune: il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- 15- Cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- 16- Nicchia cineraria: un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
- 17- Cinerario comune: il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;

18- Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;

19- Trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;

20- Deposito di osservazione: il luogo destinato ad accogliere le salme di persone da mantenere in osservazione per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;

21- Obitorio (o camera mortuaria): il luogo destinato ad accogliere in osservazione e riscontro diagnostico le salme di persone decedute senza assistenza medica ed il deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali;

22- Struttura di commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove, a richiesta dei familiari del defunto, possono tenersi riti di commiato;

#### **Art. 4**

#### **Responsabilità e Sanzioni Amministrative**

1- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3- I cittadini e le imprese che svolgono attività funebre che non osservino le norme del presente Regolamento saranno puniti, salva diversa disposizione di legge o regolamento e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 9 mila nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

#### **Art. 5**

#### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art. 1, comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001). Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) la visita necroscopica;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il contenitore (cassa) per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (Legge 30/03/2001, n. 130, art. 5), L.R. Puglia 15/12/2008, n. 34 e Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 8, pubblicato sul BURP n. 38 supp. del 18/03/2015.

2- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

3-Le tariffe dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti.

## **Art. 6**

### **Atti a disposizione del pubblico**

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 , n. 241 e successiva modificazione.<sup>1</sup>

## **CAPO II**

### ***OSSERVAZIONE DEI CADAVERI***

## **Art. 7**

### **Depositi di osservazione ed obitori**

1- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro nell'ambito del Cimitero.

2- L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3- Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4- Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le

---

<sup>1</sup> Legge 30/3/2001n. 130, art. 7: “ I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.

6- La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7- Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di n. 3 posti cadavere refrigerati, a cui se ne aggiunge un altro isolato per i cadaveri portatori di radioattività di malattie infettive-diffusive.

### **CAPO III**

#### ***FERETRI***

##### **Art. 8**

##### **Deposizione della cadavere nel feretro**

1- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.

2- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, secondo quanto dispone in merito il precedente art. 7, comma 5..

##### **Art. 9**

##### **Verifica e chiusura feretri**

1- La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L.

2- La chiusura del feretro può essere effettuata dall'operatore cimiteriale, o dall'impresa incaricata del trasporto.

3- L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.

4- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

## **Art. 10**

### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti<sup>1</sup>**

1- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

b) per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km; all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2- I trasporti di salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,5 mm, se di piombo.

4- Se la cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o di chiodi;

- per applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la cadavere è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5- Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6- Sia la cassa di legno sia la cassa di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7- E' consentito l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 11**

##### **Piastrina di riconoscimento**

1- Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della cadavere contenuta e le date di nascita e morte.

2- Per la cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3- Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

#### **Art. 12**

##### **Fornitura gratuita di feretri**

1- Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato sulla scorta delle informazioni assunte dal Servizio Sociale del Comune o dall'A.S.L., sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

3- La competenza del procedimento è del Servizio Sociale del Comune.

### **CAPO IV**

#### ***TRASPORTI FUNEBRI***

#### **Art. 13**

##### **Definizione di trasporto funebre**

1- Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma o di cadavere dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, ai luoghi di culto o al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata,

al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2- Nella nozione di trasporto di salma o cadavere sono compresi:

- a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempra il contatto con la medesima;
- b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nella cassa/bara;
- c) il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
- d) il trasferimento e la consegna, presso la sala mortuaria cimiteriale, al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.

3- Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con DPR n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 art. 10 recante "norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", come integrato e modificato dalla L.R. n. 4/2010, dal Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2015 art. 3, 4 e 7 e dalle norme contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 14** **Trasporti Funebri**

1- Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, e riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

2- Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

3- Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

4- Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.

5- Il Comune di Altamura, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.

6- Il Comune non gestisce alcun servizio di trasporto salme, ed i soggetti interessati dovranno rivolgersi direttamente ed in forma privata a Ditte specializzate di loro fiducia operanti nel settore.

7- Tali Ditte dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio di tale attività.

#### **Art. 15** **Trasporti di Salma**

1- Il trasporto della salma o cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

2- L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega (redatto secondo il modello di cui all'art. 37 comma 1, lettera b.3, del R.R. n. 8/2015) rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della

camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

3- Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- c) al civico obitorio;
- d) all'abitazione propria o dei familiari;
- e) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del DPR 285/1990;

4- Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

5- La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, da trasmettere agli uffici competenti, avviene prima del trasporto della salma, corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 37 comma 1, lettera a.1, del R.R. n. 8/2015 (Modulo per certificazione medica per il trasporto salma) per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione. Quest'ultimo certificato compilato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.

6- La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente.

7- Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

## **Art. 16**

### **Adempimenti conseguenti al trasporto di salma**

1- Nel caso in cui la sede di destinazione della salma, di cui al precedente articolo comma 1 del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 37 comma 1, lett. a.1 del Regolamento Regionale n. 8/2015, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

2- Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 37 comma 1, lettera a.1 del R.R. n. 8/2015, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.

3- Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte all'ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

4- Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL. della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

### **Art. 17** **Trasporto di Cadavere**

1- L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 comma 1, lettera b.3 del R.R. n. 8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

2- Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

3- Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4- All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente da chi effettua la chiusura, che ne attesta l'esecuzione (comma 7 art. 10-bis L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile.

### **Art. 18** **Autorizzazione al trasporto di cadavere**

1- L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 comma 1 lettera b.4 del R.R. n. 8/2015, compete al funzionario o responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

2- L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a) esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c) elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.
- d) Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune, deve essere consegnato all'addetto al cimitero o crematorio.

3- L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 comma 1, lettera b.5 del R.R. n. 8/2015.

4- L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.

- 5- All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
- 6- Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
- 7- L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
- 8- Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90 (vedi art. 24).
- 9- La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
- trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
  - trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.
- 10- E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.
- 11- Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 34/2008.
- 12- La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

## **Art. 19**

### **Modalità del trasporto e percorso**

- 1- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:
- orari di svolgimento dei servizi;
  - orari di arrivo ai cimiteri;
  - giorni di sospensione dell'attività funebre;
  - percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
  - termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
  - luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
- 2- E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia.
- 3- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 4- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 5- Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'art. 32 del DPR 285/1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'art. 30 del

DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto (art. 11 comma 2 della L.R. 34/2008).

#### **Art. 20** **Orario dei trasporti**

1- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

2- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3- I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **Art. 21** **Riti religiosi**

1- I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2- La sama può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

#### **Art. 22** **Trasferimento di salme senza funerale**

1- Il trasporto della salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2- I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

3- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 23** **Morti per malattie infettivo-diffusive, portatori di radioattività e morte violenta**

1- Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il

periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3- E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

5- In caso di morte violenta, una volta ricevuto il nulla osta del Magistrato, l'Ufficiale dello Stato Civile forma l'atto di morte e il Dirigente del Comune di decesso, o il suo sostituto, autorizza il trasporto, dal luogo di osservazione o dall'obitorio anche se posto fuori dal Comune predetto, al luogo di sepoltura. Una volta formato l'atto di morte, sulla base dell'avviso di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 396/2000, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

#### **Art. 24**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1- Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2- Per il rilascio delle autorizzazioni contemplate negli artt. 27, 28, e 29 del D.P.R. 285/90, competente non è più il Prefetto ma il Comune, e nell'ambito dell'Ente si individua nel Dirigente o responsabile del procedimento.

#### **Art. 25**

#### **Trasporto di ceneri e resti**

1- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2- La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Si fa riferimento alla direttiva indicata nella Circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24/06/1993, punto 8.

3- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

6- Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'Azienda S.L. competente per territorio.

7- In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

8- La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve

essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

9- Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

10- Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

## TITOLO II – AGENZIE FUNEBRI

---

### Art. 26

#### Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre

1- Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.

2- Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n. 773/1931.

3- Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre devono rivolgere apposita istanza al Servizio competente del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
- b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
- c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
- e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
- f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;
- g) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
- h) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR n. 285/1990;
- i) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- j) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
  - disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con la vigente normativa (vedi art. successivo).
  - una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
  - la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.

4- E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

5- L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.

6- Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

7- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

8- Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento

dell'attività funebre, devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.

9- E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza);

## **Art. 27** **Attività funebre**

1- Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto.

2- L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 34/2008 e dal regolamento regionale n. 8/2015. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attivazione di strutture per il commiato (art. 15 del R.R.n. 8/2015).

3- L'attività funebre comprende un servizio in forma congiunta delle seguenti prestazioni:

- a) la vendita /fornitura di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b) l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c) l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

4- L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati dal presente regolamento comunale.

5- I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

6- I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

7- Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

- a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
- b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigenti normative.
- e) il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

8- I requisiti di cui al comma 7, lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita

attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

9- I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e n. 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti

10- Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

11- L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

12- Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. n. 34/2008, si uniformano per i mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge regionale.

13- Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

14- I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

15- I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

16- Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

## **Art. 28**

### **Sospensione e revoca dell'attività funebre**

1- Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

2- E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
  - d) l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
  - e) di formulare proposte dirette o indirette, da parte di chiunque all'interno dell'impresa, di offerte,
  - f) promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri.
- 3- Il mancato rispetto di quanto detto è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
- 4- La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 27, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 5- Per quanto non previsto, si rinvia all'art. 16 della legge regionale n. 34/2008.

### **Art. 29**

#### **Rimessa delle autofunebri**

1- L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme ai requisiti prescritti dall'art. 21 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

### **Art. 30**

#### **Formazione**

- 1- Il personale delle imprese funebri, il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'art. 8 comma 4 lettera c) del R.R. n. 8/2015 (attività funebre), devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale del 11/03/2015 n. 8.
- 2- Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.
- 3- Per la preparazione teorico-pratica degli addetti all'attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.
- 4- I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:
- a. ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento;
  - b. agli operatori funebri o necrofori, art. 8 comma 4 lettera d) del Regolamento.
- 5- I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.
- 6- Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.
- 7- E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

**Art. 31**  
**Obblighi del personale comunale**

- 1- Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala all'ASL ed agli organi di Polizia le inadempienze.
- 2- Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali..

## **TITOLO III – CIMITERI**

---

### **CAPO I**

#### ***CIMITERO***

##### **Art. 32**

##### **Personale**

1- Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero, in via Cimitero angolo via Umberto Maddalena, composto da una struttura nuova, una Monumentale, con ingressi distinti, e all'interno di quest'ultimo settore di un cimitero vecchio.

2- Il personale del cimitero, composto da:

- custodi che assumono la figura del Responsabile del Servizio di Custodia;
- dal personale previsto dalla Dotazione Organica,

è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a eseguire tutte le disposizioni impartite dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

3- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5- Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

##### **Art. 33**

##### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1- E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle di cui all'art. 105 dello stesso D.P.R., conferite, in quest'ultima ipotesi, alle Regioni con D.P.C.M. del 26 maggio 2000.

2- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia di altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa vigente.

4- Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5- Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 34**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3- Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003, n. 254.

4- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 35**

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1- Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute avevano al momento del decesso, o avevano avuto anche nel passato per qualunque periodo, la propria residenza nel Comune;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado in linea retta ed in linea collaterale sepolti nel Cimitero.
- e) le salme delle persone nate, residenti e decedute in altro luogo, ma aventi parenti fino al 2° grado in linea retta ed in linea collaterale o il coniuge viventi e residenti in Altamura;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- g) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;

h) al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la introduzione della cadavere per sepoltura su richiesta motivata di un parente del defunto entro il terzo grado.

2- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

3- Il Responsabile del servizio di Custodia è tenuto a non far accedere in Cimitero salme per le quali non vi sia uno dei presupposti sopra richiamati.

## **CAPO II**

### ***DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE***

#### **Art. 36**

##### **Disposizioni generali**

1- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e delle misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 37.

5- Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 37**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

1- Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art. 139 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3- Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – cadavere per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – cadavere che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruiti da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria con annessa struttura per il commiato;
- j) i locali per il personale di custodia;
- k) obitorio;
- l) l'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

5- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8- Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

9- Presso gli Uffici Comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

10- Il P.R.C. sarà integrato relativamente alla localizzazione di area destinata a "Cimitero per animali d'affezione". Si applicheranno in tal caso le disposizioni del Capo V del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

## CAPO III

### *INUMAZIONE E TUMULAZIONE*

#### **Art. 38**

##### **Inumazione**

1- Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2- Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. La predisposizione delle fosse è eseguita da Ditta appaltatrice o dai necrofori specie nei punti in cui non si può accedere con mezzi meccanici.

3- Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. E' fatto salvo solo il pagamento degli oneri previsti dalla legge.

4- Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Si richiamano gli articoli 71, 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990.

#### **Art. 39**

##### **Cippo**

1- Ogni fossa nei campi comuni di inumazioni è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2- Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3- A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Ufficio Tecnico nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Gli interessati presenteranno apposita istanza al suddetto Ufficio diretta ad ottenere la relativa autorizzazione. Spetta allo stesso Ufficio il controllo sulla esatta esecuzione delle opere private. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 40**  
**Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata**

- 1- Le inumazioni nei campi comuni sono soggette al pagamento della tariffa approvata con delibera della Giunta Comunale.
- 2- La durata del periodo di concessione nei campi di inumazione è di fissata in 10 anni.
- 3- L'inumazione nei campi comuni è gratuita per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune o siano decedute nel Comune.
- 4- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08/11/2000, con le procedure di cui al 5. D.L. 31/03/1998, n. 109 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
- 6- La situazione di disinteresse da parte dei familiari, intendendo per familiare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura.
- 7 - Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

**Art. 41**  
**Tumulazione**

- 1- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.
- 3- Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4- Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
- 5- Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 6- E' ammessa la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, dove sia già presente un feretro di congiunto, come definito all'art. 48, comma 2.

**Art. 42**  
**Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3- La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
- 4- Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- 5- A garanzia, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 6- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la cadavere in campo comune.
- 7- Tale cadavere, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 8- Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV**

### ***ESUMAZIONI ORDINARIE***

#### **Art. 43**

#### **Esumazioni ordinarie**

- 1- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 2- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario.
- 3- Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
- 4- Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
- 5- Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 48.
- 6- Nel caso di non completa scheletrizzazione, il resto mortale potrà:
- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b) essere trasferito in altra fossa (campo per indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

7- Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

#### **Art. 44**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1- E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2- Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **Art. 45**

##### **Esumazione straordinaria**

1- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, previo nulla osta sanitario, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia che è stata causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

3- Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettivo – diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizioni che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale o da personale tecnico da lui delegato.

#### **Art. 46**

##### **Estumulazioni**

1- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private con concessione perpetua, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

2- Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4- Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

5- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale o tramite ditta appaltatrice.

6- I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria su parere del servizio sanitario dell'ASL.

8- Le estumulazioni ordinarie sono dal Sindaco.

10- Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e negli artt. 86 e 88 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 47**

#### **Tariffe per Esumazioni ed estumulazioni**

1- Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

2- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4- Per le sostanze provenienti da operazioni cimiteriali si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 12 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

#### **Art. 48**

#### **Raccolta delle ossa**

1- Le ossa raccolte nelle esumazioni o nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2- Conformemente a quanto previsto dall'art. 41, comma 6, è consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Art. 49**

#### **Oggetti da recuperare**

1- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e

l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali

#### **Art. 50** **Disponibilità dei materiali**

1- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2- Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3- Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4- Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V**

#### ***CREMAZIONI***

##### **Art. 51** **Crematorio**

1- Il Comune di Altamura, alla data di approvazione del presente regolamento, non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.

##### **Art. 52** **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1- L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 130/2001 (art. 3), dalla Legge Regionale 15/12/2008, n. 34 (art. 12) e dal Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2015 (art.10) e secondo le prescrizioni di seguito indicate.

2- L'autorizzazione alla cremazione ai sensi dell'art. 3, 1 comma lett. a) della legge n. 130 del 30/03/2001, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricati, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa verbalmente in vita dal defunto di essere cremato o manifestata da parte del coniuge o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la certificazione del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) per la cremazione dei resti mortali si richiamano le disposizioni del comma 5) della Circolare del Ministero della Sanità in data 31/07/1998, n. 10.

3- L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento), dell'urna cineraria. L'interrimento avviene nell'apposita area cimiteriale. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

4- In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art. 24 della Legge 31/05/1995 n. 218, a condizione di reciprocità.

5- Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

6- E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

7- Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8- In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto

del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

9- Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione.

10- Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

11. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

12. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

### **Art. 53**

#### **Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione**

1- È istituito presso il Servizio di Polizia Mortuaria il registro della cremazione per i residenti.

2- Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

3- In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

### **Art. 54**

#### **Affidamento delle ceneri**

1- L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.

2- L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.

3- L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Altamura, sede del decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

4- Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.

5- Qualora le ceneri sono custodite nel Comune di Altamura, l'Ufficiale dello Stato civile annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso

di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a) l'affidatario dell'urna;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) i dati anagrafici del defunto cremato;
- d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

6- In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7- In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune di Altamura, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

## **Art. 55 Dispersione delle ceneri**

1- L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2- L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3- L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Altamura, competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4- La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

5- La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti.

6- In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.

7- Essa è vietata:

- a) nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- b) in edifici o altri luoghi chiusi.

8- La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

9- L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

10- In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

11- Nell'area cimiteriale, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

12- Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

13- I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

14- La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione, previo richiesta, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura se la dispersione avviene nel proprio territorio.

15- La dispersione all'interno del cimitero del Comune di Altamura è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune ed in tutti casi previsti dal precedente art. 35.

## **CAPO VI**

### ***POLIZIA DEI CIMITERI***

#### **Art. 56**

##### **Orario**

1- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente.

2- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

5- Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

#### **Art. 57**

##### **Disciplina dell'ingresso**

1- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2- E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3- I diversamente abili possono eventualmente visitare le tombe di familiari a mezzo di veicoli se in possesso di contrassegno unificato disabili europeo. L'autovettura, dopo che il

diversamente abile abbia raggiunto la tomba, dovrà essere parcheggiata al di fuori del cimitero. Il contrassegno dovrà essere esibito al personale di custodia.

### **Art. 58** **Divieti speciali**

1- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3- Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4- E' vietato chiedere elemosina nelle adiacenze del cimitero. Il custode è tenuto ad invitare i mendicanti ad allontanarsi.

### **Art. 59** **Riti funebri**

1- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

## **Art. 60**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

- 1- Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2- Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
- 3- Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4- Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 7- Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Art. 61**

### **Fiori e piante ornamentali**

- 1- Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2- Avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **Art. 62**

### **Materiali ornamentali**

- 1- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3- I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4- Valgono per le disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 50 in quanto applicabili.

## TITOLO IV - CONCESSIONI

---

### CAPO I

#### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

##### Art. 63

##### Sepulture private

1- Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale).

2- Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

3- I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.

4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Il Concessionario può usare la concessione nei limiti previsti nell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

4- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (bilocali, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);

5- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7- La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere realizzati o realizzabili;

- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 64**

#### **Tipologia e durata delle concessioni**

1- Le sepolture private sono distinte in:

- a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
- b. sepolture per famiglie e collettività (cappelle, tombe di famiglia, campi di inumazione, ecc.)

2- Le concessioni di cui all'articolo precedente si considerano a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

La sepoltura nei campi di inumazione si considera a tempo determinato non inferiore ai dieci anni ai sensi dell'art. 82 comma 1 del DPR del 10.9.1990 n. 285.

3- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4- Nell'atto di concessioni verrà indicato la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula.

#### **Art. 65**

#### **Rilascio della concessione**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 63 sono rilasciate, a seguito di istanza in bollo, con indicazione della persona alla quale il loculo è destinato, e al pagamento del canone concessorio. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune, stabilita da apposito tariffario approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni delle medesime, e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione;
- b) la durata;
- c) le generalità del concessionario;
- d) la tariffa;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## **Art. 66**

### **Modalità di concessione**

1- La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma lettera a) dell'art. 63 può concedersi solo in presenza della cadavere o ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.

2- Non si procede all'assegnazione di loculi in padiglioni di nuova costruzione, se non si è completata l'assegnazione di tutti i loculi disponibili nei padiglioni di precedente costruzione ivi compresi quelli resisi liberi a seguito di estumulazioni.

3- L'assegnazione avviene per ordine progressivo numerico delle sepolture disponibili di corrente assegnazione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. E' stabilito per i vari lotti il seguente ordine di assegnazione: seconda – prima e terza fila piano terra – 1° piano – 2° piano, da sinistra a destra, iniziando dal prospetto A) e a seguire. Si deroga al principio innanzi esposto se il defunto ha il coniuge o un parente di 1° grado dichiarato invalido al 100% e titolare di pensione di accompagnamento. In questo caso l'assegnazione avverrà su scelta del richiedente fra i loculi disponibili dello stesso prospetto o successivo seguendo la progressione numerica nella fila prescelta. Il loculo resosi libero per qualunque motivo in qualunque lotto del Cimitero è assegnato, su richiesta dei congiunti, al morto di giornata. In caso di più richieste contestuali si seguirà il criterio del sorteggio. Per i loculi che la G.C., con proprio provvedimento, definisce di maggiore pregio, attesa la diversa tipologia costruttiva e che per i quali dispone un prezzo differenziato, la concessione viene fatta a libera scelta dei richiedenti, prescindendo dalla progressione numerica.

4- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita ai terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5- La concessione può essere effettuata in via eccezionale, ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente vivente, di età superiore agli 80 anni, che dimostri di non avere parenti ed affini fino al 4° grado e a favore del coniuge vivente di età superiore ai 70 anni. Quest'ultima concessione deve avvenire su richiesta in occasione della morte dell'altro coniuge con assegnazione di loculo attiguo che sarà idoneamente rifinito con la stessa tipologia di chiusura, nel rispetto del decoro del luogo

6- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui dell'art. 63, è data in ogni momento secondo la disponibilità.

7- Possono essere concessi suoli o manufatti costruiti dal Comune, anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto di concessione le rispettive quote.

8- Una stessa famiglia non può essere concessionaria, nemmeno per eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata, senza possibilità di rinnovo.

9- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## **Art. 67**

### **Congiungimenti e trasferimenti**

1 - Sono ammessi, a domanda degli interessati, trasferimenti, nei loculi nuovi di corrente assegnazione, in occasione del decesso di giornata, esclusivamente per congiungimento di salme già sepolte di coniugi o di parente di 1° grado previo pagamento del nuovo loculo e rinuncia a quello precedentemente occupato, senza rimborso alcuno.

2 - Il trasferimento per congiungimento si può concedere solamente nel caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i. In presenza di richiesta di due loculi e nel caso che nella fila vi sia la disponibilità di un solo loculo, gli stessi si concederanno nella fila successiva, lasciando libero il loculo che si andrà ad occupare ad esaurimento degli stessi.

3 - E' consentito il trasferimento di salme, senza congiungimento in loculi resisi liberi a seguito di estumulazioni o in loculi di assegnazione corrente a condizione che il coniuge o il parente vivente di 1° grado abbia una invalidità del 100% con pensione di accompagnamento.

4 - Potranno essere autorizzati, volta per volta, spostamenti, in deroga ai principi e criteri sopra individuati, in presenza di motivate e documentate circostanze di natura sanitaria del coniuge superstite; di conflitti derivanti da sistemazioni precarie della cadavere in cappelle private, e per esigenze di congiungimenti di salme precedentemente tumulate altrove, provvisoriamente o definitivamente, di congiunti (coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) per consentire l'esercizio di culto in un sol luogo. La concessione avverrà dietro pagamento del prezzo relativo al nuovo loculo con retrocessione del loculo dismesso al patrimonio del Comune senza rimborso alcuno. La nuova concessione avrà la stessa durata prevista per le altre concessioni. Lo spostamento eccezionale di cui si tratta è consentito anche per loculi disponibili nel Cimitero Monumentale.

## **Art. 68**

### **Uso delle sepolture private**

1- Salvo quanto previsto dall'art. 63, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazioni, confraternite ecc...) da almeno un anno, (tale iscrizione deve essere trasmessa entro 15 giorni al preposto ufficio comunale per le relative annotazioni), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2- Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge e dai parenti ed affini in linea retta e collaterale.

3- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4- Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6- L'eventuale condizione di "particolare benemeranza" nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del fondatore/titolare attuale del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria.

7- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10- Le concessioni di sepolture private decadono automaticamente con l'estumulazione della cadavere inizialmente tumulato. Ove si tratti di concessione perpetua, nel caso si volesse procedere alla estumulazione straordinaria del feretro già presente, per la riduzione in resti mortali e successiva ritumulazione nel loculo, verrà meno il regime della perpetuità e dovrà essere richiesta una nuova concessione, a tempo determinato, previa rinuncia da parte del concessionario o dei suoi eredi alla concessione perpetua.

11- Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti 30/mi quanti sono gli anni di concessione provvisoria.

12- Il diritto ad essere sepolto non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo tra privati. In caso di mancata tumulazione della persona che doveva essere tumulata è ammessa la retrocessione al Comune dietro corrispettivo determinato in rapporto decorrente dalla data della concessione al momento della accettazione della retrocessione.

#### **Art. 69**

##### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2- Nelle sepolture costruite dal Comune e concesse ai privati, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra (loculi e loculetti), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti i cui oneri vengono atualizzati e corrisposti in unica soluzione all'atto della concessione sulla base della valutazione eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale periodicamente ogni tre anni e, comunque, in occasione del completamento di ogni nuovo lotto. Quest'ultimi oneri si aggiungono al costo della concessione del loculo.

#### **Art. 70**

##### **Costruzione dell'opera – termini**

1- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 63, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto nel termine di sei mesi dalla data di consegna del lotto. La costruzione dovrà essere ultimata nel termine di anni due dalla data del rilascio del permesso a costruire, sotto pena di decadenza con perdita del diritto sul suolo e del prezzo versato. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

- 2- Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi per una sola volta.
- 3 - Nel caso di decadenza o rinuncia, l'area è assegnata al primo richiedente riservista.
- 4- La graduatoria degli assegnatari avrà una durata massima di anni sei.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 71**

##### **Divisione, subentri**

- 1- Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5- La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6- Con atto pubblico o scrittura autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 63 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedono contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 68, che assumono la qualità di concessionari.
- 9- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio, individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 10- Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
- 11- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 68, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 72**

##### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**

1- 1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, non spetterà alcun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna

#### **Art. 73**

##### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere salvo, casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 74**

##### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 63, salvo i casi di decadenza, quando:

il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2- In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di

congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 75**

#### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 63, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.

3- Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 74

4- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 76**

#### **Revoca**

1- Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2- Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 9 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione, indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **Art. 77**

### **Decadenza**

1- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 68, comma 8;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 70, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 69;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

## **Art. 78**

### **Provvedimenti conseguenti alla decadenza**

1- Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2- Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Art. 79**

### **Estinzione**

1- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 64, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

2- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI, IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

---

### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Art. 80**

##### **Accesso al cimitero**

- 1- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione per il periodo utile del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro specifica domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3- Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori dovrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- 4- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 5- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad seguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 57 e 58 in quanto compatibili.
- 7- I lavori di tompagnatura del loculo immediatamente dopo la tumulazione sono a carico degli interessati che provvedono con privati imprenditori o artigiani.

##### **Art. 81**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- 1- I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e al R.R. 11/03/2015 n. 8 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti Urbanistici emanati dal Comune.
- 2- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato nell'atto di approvazione del progetto, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

- 4- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
- 6- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
- 7- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 8- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 9- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 11- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### **Art. 82**

##### **Responsabilità, deposito cauzionale**

- 1- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3- Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, anche in modo forfettario.

#### **Art. 83**

##### **Recinzioni aree, materiali di scavo**

- 1- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 2- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 3- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 4- E' assolutamente vietato depositare o spargere materiale di scarico proveniente da cantieri interni ed esterni al Cimitero.

#### **Art. 84**

##### **Introduzione e deposito materiali**

- 1- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2- La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 85**

##### **Orario di lavoro**

1- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 86**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui sopra.

#### **Art. 87**

##### **Vigilanza**

1- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2- L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

3- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvede al collaudo statico delle strutture nel rispetto delle vigenti norme antisismiche. Gli oneri connessi (prove di carico, onorari, ecc.) ricadono a carico dei concessionari.

#### **Art. 88**

##### **Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

1- Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

2- Altresì il personale del Cimitero deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 32.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

---

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

##### **Art. 89**

##### **Mappa**

- 1- Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
- 3- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

##### **Art. 90**

##### **Annotazioni di mappa**

- 1- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

##### **Art. 91**

##### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- 1- Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R.n. 285/90, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Dirigente;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 2- I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.  
Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.  
In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 92 Schedario dei defunti**

- 1-Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2- Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 91, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
- 3- In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 89 .

### **Art. 93 Scadenario delle concessioni**

- 1- Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.
- 3- Per ogni sepoltura di famiglia viene istituito apposito fascicolo, ove conservare la relativa documentazione.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 94 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- 1- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2- Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

3- Le disposizioni di cui all'art. 68 hanno decorrenza a partire dal 1° anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 95**

##### **Cautele**

1- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazione, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2- In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3- Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 96**

##### **Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1- Il Dirigente – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è il Dirigente di Settore nella cui competenza ricade il servizio medesimo.

2- Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali fatti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

3- Il Dirigente delega uno o più dipendenti nel medesimo servizio allo svolgimento di funzioni.

4- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

5- Concorrono, con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriali, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 97**

##### **Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art. 98 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 98**

#### **Sepolture private a tumulazioni pregresse, mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### **Art. 99**

#### **Tariffe e prezzi**

La determinazione e variazione delle tariffe e dei prezzi, viene demandata alla G.C., che le adotterà con proprio autonomo provvedimento.

#### **Art. 100**

#### **Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285, (Supp.ord. alla G.U. n. 239 del 12/10/1990), alla Legge 30/03/2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19/04/2001), alle Circolari del Ministero della Salute 24/06/93, n. 24 (G.U. n. 158 dell'08/07/93) e 31/07/1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19/08/98), al T.U. delle Leggi Sanitarie del 1934, al D.P.R. 11/07/2003, n. 254, al Codice Civile, alla Legge Regionale 15/12/2008 n. 34 e Regolamento regionale 11/03/2015 n. 8 .